

Oggetto: informativa sul provvedimento della Conferenza Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°266 del 15/11/2007.

Con la presente vi informo, che i lavoratori con mansioni che comportano rischi per la sicurezza e la salute proprie e di terzi saranno sottoposti ad accertamenti sanitari per la verifica di assenza di tossicodipendenza. La norma prevede l'effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici (visita medica ed esami di screening/laboratorio) da parte del medico competente aziendale, a cura e spese del datore di lavoro, in grado di evidenziare l'assunzione di sostanze stupefacenti in addetti a mansioni particolarmente a rischio per sé e per gli altri.

Le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni a rischio per la sicurezza propria e di terzi sono divenute operative con l'approvazione del Provvedimento del 18 settembre 2008, emanato dalla Conferenza Stato Regioni.

Si rimanda al testo del provvedimento per le mansioni a rischio "**Allegato I**" (**mansioni inerenti le attività di trasporto con patente di guida di categoria C, D, E, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra (es. escavatoristi) e merci (ossia carrellisti), esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra etc..**).

Il datore di lavoro informa (tramite il medico del lavoro) il lavoratore interessato della data dell'accertamento(solo un giorno prima) e gli comunica il luogo dove l'accertamento si svolgerà.

In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente riterrà il lavoratore temporaneamente non idoneo alla mansione a rischio propria e di terzi (es. carrellista)per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari.

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento. Se il lavoratore non si presenta al secondo invito (senza giustificato motivo), il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'Allegato I di tale provvedimento, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.

Il lavoratore di cui sia stata accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento.

Il lavoratore risultato positivo ai tests dovrà essere giudicato temporaneamente inidoneo, e verrà inviato da parte del Medico Competente al Servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore.

Il datore di lavoro deve informare- formare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza presenti in ambito lavorativo e sulle relative misure e attività di protezione e prevenzione adottate per ridurre il rischio (es. dispositivi di protezione, ecc...); in merito alla normativa di cui sopra, la formazione dei lavoratori dovrà riguardare anche i rischi legati all'assunzione saltuaria e/o abitudinaria di sostanze stupefacenti.

La ditta deve informare i lavoratori interessati, degli accertamenti sanitari previsti dal provvedimento di cui sopra, attraverso lettera scritta (con firma lavoratore per ricevuta).

Si richiede di trasmettere l'elenco dei lavoratori che secondo voi devono essere sottoposti a tali accertamenti (esame urine) al Medico Competente, su carta intestata con firma e timbro datore di lavoro al fax n° 059/5331864 .

Nel caso non fossero presenti in azienda lavoratori con le mansioni previste nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007 , si richiede di metterlo per iscritto e trasmetterlo per fax al n° 059/5331864.

Si informa che gli accertamenti di cui sopra (esame delle urine) devono essere effettuati contestualmente alla visita medica (stesso giorno).